

# **BANCA POPOLARE DEL CASSINATE**

## **POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/05/2022

<b>Versione</b>	<b>Cda del</b>	<b>Oggetto</b>
1.0	19/01/2019	Revisione
2.0	10/09/2019	Preso visione del CdA
3.0	29/06/2020	Revisione 33° agg.285/2013
4.0	28/06/2021	Revisione
5.0	24/05/2022	Aggiornamento delibera Consob 22144 del 22/12/2021

## SOMMARIO

1	PREMESSA.....	5
1.1	AMBITO E FINALITÀ.....	5
1.2	LA NORMATIVA ESTERNA .....	7
1.3	LA NORMATIVA INTERNA .....	7
1.4	REVISIONE DEL DOCUMENTO .....	9
1.5	DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI INTERNO ED ESTERNO .....	9
2	GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	11
2.1	PRINCIPI GENERALI.....	11
2.2	LA REGOLA GENERALE E' LA TEMPESTIVA RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE DI CONFLITTO.....	12
3	OPERAZIONI CON LA CLIENTELA.....	14
3.1	PREMESSA .....	14
3.2	SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO (CFR. REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA –CONSOB DEL 29.10.07) .....	14
3.3	SITUAZIONI DI CONFLITTI DI INTERESSE NELL' ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	15
3.4	SITUAZIONI DI CONFLITTI DI INTERESSEe NEL PROCESSO DEL CREDITO .....	16
3.5	ALTRE SITUAZIONI DI CONFLITTO.....	18
4	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	20
4.1	ARTICOLO 2391 CODICE CIVILE - INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI.....	20
4.2	ARTICOLO 2391 BIS CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DALLA CONSOB - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	23
4.3	ARTICOLO 136 T.U.B. - OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI .....	24
4.4	ARTICOLO 38 STATUTO SOCIALE - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	25
4.5	DIFFERENZE E ANALOGIE TRA ART. 2391 C.C. E ART. 136 T.U.B. ....	25
4.6	PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS – IAS 24.....	26
4.7	ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI – ART. 53 T.U.B. E DISPOSIZIONI ATTUATIVE .....	26
4.8	DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA .....	27
4.9	ESPONENTI BANCARI – ARTICOLO 136 TUB.....	39
4.10	ANALISI DI FATTISPECIE EX ARTICOLO 2391 CODICE CIVILE .....	42
4.11	INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON GLI ESPONENTI BANCARI .....	42
4.12	INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA GENERALE DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	44
5	PROCEDURE PRE-DELIBERATIVE E DELIBERATIVE .....	45
5.1	PROCEDURE RIGUARDANTI L'ART. 136.....	45

5.2	PROCEDURE RIGUARDANTI L'ART. 2391 CODICE CIVILE .....	46
5.3	CONTROLLI .....	47
5.4	OBBLIGHI SEGNALETICI .....	48
5.5	SANZIONI.....	49
5.6	OBBLIGHI INFORMATIVI E REGOLE DI TRASPARENZA.....	49
5.7	DISPOSIZIONI FINALI.....	50

# 1 PREMESSA

---

## 1.1 AMBITO E FINALITÀ

---

La presente Policy individua e disciplina gli obblighi generali di comportamento che i componenti gli Organi aziendali, l'alta dirigenza, i dipendenti e i collaboratori della Banca Popolare del Cassinate (di seguito anche "Banca") devono osservare nello svolgimento dei ruoli e delle mansioni loro rispettivamente affidati, al fine di evitare il verificarsi di ipotesi di conflitti di interesse.

La Policy è stata predisposta al fine di assolvere agli obblighi di adottare, applicare e mantenere procedure idonee a garantire l'adempimento dei doveri di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi resi dalla "Banca" nonché di adottare strumenti adeguati a mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito della loro prestazione.

Sotto il profilo organizzativo, ciascuno degli operatori della "Banca", con particolare riferimento agli esponenti aziendali incaricati di funzioni amministrative o di controllo, deve essere coinvolto nel processo di elaborazione, implementazione e applicazione della Policy, secondo la ripartizione di compiti di seguito descritta.

L'organo con funzione di supervisione strategica (C.d.A.) definisce e approva la Policy, verifica periodicamente l'adeguatezza delle misure e procedure in esso indicate, e delibera, ove opportuno, per rimediare ad eventuali carenze delle predette misure e procedure; il medesimo organo deve inoltre assicurare che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.

L'organo con funzione di controllo (Collegio Sindacale), nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, deve rivolgere particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse. (cfr. Disposizioni di Vigilanza sul governo societario).

La funzione di controllo di conformità (compliance) deve essere coinvolta nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla "Banca" sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali (Aggiornamento n. 36 circolare 285/13 Sez III, Titolo IV, Capitolo 3, Parte I); la suddetta funzione fornisce consulenza e assistenza per l'individuazione delle

violazioni delle misure e procedure contenute nella presente Policy e comunica le proprie valutazioni all'organo con funzione di supervisione strategica (C.d.A.), affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.

La Policy e ogni modificazione della stessa sono tempestivamente portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, mediante pubblicazione sul portale informatico della Banca "CSD Portal", a cura del Referente Compliance (regolamento flussi informativi interni - approvato nel Cda del 28.12.21).

Si è scelto di elaborare una Policy omnicomprensiva ed auto-consistente, in modo da consentire alle Strutture della "Banca" di avere piena contezza di tutte le situazioni di rischio connesso a conflitto di interessi e al contempo di poter disporre di uno strumento di agevole consultazione, che rappresentasse chiaramente i principi comportamentali di massima e le logiche operative da adottare.

Conseguentemente, la presente Policy contiene non solo la declinazione in forma di set di regole interno delle norme di settore, ma anche le indicazioni gestionali da applicare, ad esempio in fase deliberativa, alle quali i comportamenti concreti dovranno uniformarsi.

Inoltre, la Policy intende rispondere a tre diverse esigenze di revisione delle regole interne:

- implementare quei precetti regolamentari e di Vigilanza non organicamente recepiti dalla regolamentazione aziendale, colmando in tal modo talune lacune;
- aggiornare la normativa esistente;
- compendiare in un unico documento l'intero novero delle fattispecie, sì da rendere più snella e di più agevole fruizione la normativa da parte delle Strutture aziendali, che disporranno in tal modo anche di una sorta di prontuario.

In ragione di tale impostazione, tutte le norme vigenti in azienda sul tema del conflitto di interesse devono intendersi abrogate, a far data dalla diffusione nella intranet della presente Policy, mentre restano valide quelle più generali riportate nel Codice Etico, nel codice di Comportamento e nel suo allegato regolamento disciplinare.

## 1.2 LA NORMATIVA ESTERNA

---

La normativa esterna di riferimento che disciplina la materia dei conflitti di interesse è molto ampia, essa si può riassumere principalmente nei seguenti documenti:

- Art. 21 Capo II del TUF- Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aggiornato con le modifiche apportate dalla L. n. 238 del 23.12.2021);
- Disposizioni sui conflitti di interesse di cui all'art 2391 del codice civile;
- Disposizioni in materia di operazioni con le parti correlate di cui all'articolo 2391-bis del codice civile;
- Principi contabili internazionali (IAS 24) concernenti l'informativa di bilancio;
- Circolare 229 di Banca d'Italia (Istruzioni di Vigilanza per le banche – Titolo II Capitolo 3 “Obbligazioni degli esponenti bancari”);
- Disposizioni di cui agli articoli 53 e 136 del TUB (Dlgs 1° settembre 1993 n. 385 ultimo aggiornamento Dlgs 26 ottobre 2020 n. 147);
- Art. 53 e 136 del TUB -Testo Unico Bancario (Circolare 285 del 17/12/2013 Disposizioni di vigilanza per le Banche – Parte III, Capitolo II – aggiornamento con D.lvo 26/10/2020 n. 147);
- Regolamento operazioni con parti correlate – emanato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020 e n.21624 del 10 dicembre 2020, delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021);
- Disposizioni di cui agli articoli artt. 92 e 93 Regolamento intermediari – Consob n. 20307del 15 febbraio 2018, modificato con delibera n. 21755 del 10 marzo 2021);

## 1.3 LA NORMATIVA INTERNA

---

La normativa interna che tratta la materia dei conflitti di interesse fa riferimento principalmente ai seguenti documenti:

- Statuto art. 30 (“Composizione del Consiglio di Amministrazione e Cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori”); 38 (“Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione - obblighi di informazione sui conflitti di interesse da parte degli

amministratori"); 40 ("Collegio Sindacale - cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci"); 42 ("Compiti e poteri del Collegio Sindacale - attività di controllo sulle operazioni con parti correlate da parte dei sindaci");

- Progetto di governo societario;
- Regolamento sulla disponibilità di tempo e sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali;
- Indipendenza ed indipendenza di giudizio degli esponenti aziendali;
- Politiche di remunerazione ed incentivazione degli esponenti aziendali;
- Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca (in particolare par. "Identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse);
- Regolamento in materia di distribuzione assicurativa, Policy di Product Governance dei prodotti assicurativi, Policy di Product Governance degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi;
- Codice Etico;
- Codice di Comportamento;
- Codice di autodisciplina ABI;
- La disciplina dell'articolo 136 TUB;
- Il regolamento del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati.

#### 1.4 REVISIONE DEL DOCUMENTO

---

La Direzione Generale , avvalendosi anche della consulenza della Funzione di Compliance esternalizzata propone al Cda le modifiche o le integrazioni al presente documento che si renderanno necessarie a seguito dell'eventuale introduzione di nuove disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, ovvero rese opportune dall'evoluzione dell'operatività della società o dall'esperienza via via maturata nella materia in oggetto.

Gli organi aziendali dovranno rivedere il documento con cadenza almeno triennale.

Le modifiche e le integrazioni dovranno essere approvate con delibera del Cda, previo parere analitico e motivato del Comitato Consultivo per i Conflitti di interesse e del Collegio sindacale; tali pareri sono vincolanti ai fini della delibera del Cda.

#### 1.5 DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI INTERNO ED ESTERNO

---

Ai fini della presente Policy si intendono articolare le situazioni di conflitto di interessi su due livelli, sulla base di una valutazione preliminare di significatività in termini di rischio: un primo livello attiene alle situazioni di conflitto, attuale o potenziale, tra la "Banca" ed i suoi clienti (c.d. "conflitti con la clientela" o "conflitti esterni"); il secondo livello attiene i c.d. "conflitti interni" o anche (nel presente documento) "conflitti funzionali" che riguardano anomalie di impianto della struttura organizzativa e/o della macchina operativa che ledono i principi gerarchici e della segregation of duties.

- Conflitti con la clientela (o esterni): si realizzano qualora l'interesse della "Banca" al compimento di un'operazione sia contrario all'interesse del cliente.
- Conflitti interni (o funzionali): chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo (c.d. esponenti aziendali) non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la "Banca" che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di

interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate (art. 136, comma 1, del T.U.B.

In linea con le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, può affermarsi che nel concetto di "obbligazioni", a cui si fa riferimento nella citata norma del T.U.B., possano rientrare, oltre a quelle derivanti da atti di compravendita, anche quelle finanziarie e quelle non finanziarie, nelle quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussista, anche in astratto, un potenziale conflitto con l'interesse della "Banca". Si sottolinea, in ogni caso, che non è possibile classificare a priori l'intera casistica delle fattispecie conflittuali, che non costituisce di per sé un "numero chiuso": ne deriva che una valutazione andrà compiuta, comunque, caso per caso.

## 2 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.

---

### 2.1 PRINCIPI GENERALI

---

Premesso che i conflitti di interessi hanno le caratteristiche dell'Attualità e della Potenzialità, si intendono per:

- “attualità” del conflitto di interessi si intende la capacità concreta della situazione così configurabile a procurare un danno economico, patrimoniale, finanziario o anche reputazionale alla “Banca” e ad un soggetto terzo;
- “potenzialità” del conflitto si intende l'astratta idoneità della situazione di innescare cause in grado di tradursi in un danno per la “Banca” o per soggetti terzi. Le situazioni di conflitto “potenziale” sono valutate sulla scorta dei possibili impatti in termini di rischio per l'azienda e di terzi: conseguentemente, le operazioni in situazione di conflitto di interesse potenziale possono essere compiute esclusivamente qualora vi sia una espressa valutazione in tal senso da parte del soggetto investito del ruolo di deliberarle.

I principi comportamentali cui attenersi nella gestione dei conflitti di interesse e nelle operazioni con soggetti collegati sono schematizzabili come segue:

- a) **I conflitti di interesse con la clientela (o esterni):** sia nell'ambito dell'erogazione del credito che in relazione alla prestazione di servizi di investimento che nella distribuzione assicurativa e in altre situazioni di conflitto, il soggetto in posizione conflittuale deve dichiarare la presenza del conflitto astenendosi dalla fase di assunzione di determinazioni concernenti l'operazione in conflitto;
- se il soggetto in posizione conflittuale è un componente di un Organo a natura collegiale (C.d.A.), la delibazione preliminare circa l'attualità o mera potenzialità del conflitto è compiuta, senza la partecipazione del soggetto in conflitto, dall'Organo a natura collegiale;
  - se il soggetto in posizione conflittuale ricopre una carica monocratica, la delibazione preliminare circa l'attualità o mera potenzialità del conflitto è compiuta dal soggetto gerarchicamente sovra-ordinato.

La mancata dichiarazione e/o astensione comporterà l'eventuale attivazione di procedimenti sanzionatori interni, secondo i criteri di cui alla normativa aziendale, nonché – laddove ve ne siano gli estremi – l'esposizione ad un'azione di risarcimento per il danno cagionato alla Banca e/o al cliente.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d'Italia, simili procedure deliberative si applicano alle operazioni con soggetti collegati di maggiore e di minore rilevanza, incluse le operazioni a carattere ordinario. Con riferimento a tale ultima tipologia di operazione, le procedure, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d'Italia, disciplinano un iter semplificato. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti procedure le operazioni di importo esiguo, ossia quelle operazioni concluse con soggetti collegati il cui controvalore non è superiore ai 250.000 Euro.

- b) **i conflitti di interesse interni o anche funzionali** come meglio descritti di seguito e nel regolamento del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati.

## 2.2 LA REGOLA GENERALE E' LA TEMPESTIVA RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE DI CONFLITTO

---

In tale ottica, la "Banca" si impegna ad adottare idonee misure organizzative al fine di assicurare che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La struttura organizzativa deve essere articolata in modo da prevedere la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili con la prevenzione dei conflitti d'interesse. A tal fine, le funzioni titolari di una fase di un processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti dovranno essere attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinte e separate. La separatezza e l'indipendenza funzionale e gerarchica dovrà essere assicurata anche grazie a presidi informatici atti a garantire l'accesso separato degli addetti ai diversi Uffici/archivi della "Banca".

Sotto il profilo strettamente operativo, per le operazioni da cui scaturiscano situazioni di conflitto di interessi, si statuisce, come principio generale, che le strutture proponenti l'operazione hanno l'obbligo di fornire al Direttore Generale, per una compiuta valutazione, tutti gli elementi informativi circa le principali caratteristiche, le condizioni, le modalità esecutive dell'operazione e l'interesse della "Banca" al compimento dell'operazione stessa e gli eventuali rischi connessi alla sua realizzazione.

La stessa regola è estesa ai conflitti "sopravvenuti", ad esempio a causa dell'assegnazione ad interim di cariche in situazione conflittuale (ad es. soggetto in posizione di conflitto di interessi, subentrato a soggetto sovra-ordinato quale supplente, ovvero affidamento ad interim al soggetto in posizione di conflitto di interessi di ruoli che implicino poteri deliberativi sulla materia per la quale è in conflitto).

Il Direttore Generale è, pertanto, investito del ruolo di coordinamento e controllo sulla gestione; conseguentemente a lui spetta la valutazione sull'attualità e significatività delle situazioni di conflitto di interessi in cui vengano a trovarsi i soggetti in posizione apicale presso le singole Funzioni, con particolare riferimento al processo di erogazione del credito.

Nel caso in cui il Direttore Generale sia in una posizione di conflitto di interessi, si fa rinvio alle norme contenute nelle apposite procedure pre-deliberative e deliberative riguardanti l'articolo 136.

## 3 OPERAZIONI CON LA CLIENTELA

---

### 3.1 PREMESSA

---

Obiettivo della presente sezione è quello di definire gli elementi di policy che Banca Popolare del Cassinate intende adottare per individuare, prevenire e gestire i conflitti di interesse con la clientela.

Il tema dei conflitti di interesse con la clientela riguarda principalmente la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi, nell'erogazione del credito e in altre situazioni di seguito descritte.

### 3.2 SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO (CFR. REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA – CONSOB DEL 29.10.07 AGGIORNATO CON DELIBERA CONSOB N. 20307 DEL 15 FEBBRAIO 2018)

---

#### GENERALITA'

---

La "Banca" è autorizzata a svolgere i seguenti servizi ed attività di investimento:

- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione;
- consulenza in materia di investimenti;
- negoziazione in conto proprio

Le operazioni in strumenti finanziari che rientrano nell'ambito del conflitto d'interesse sono, a titolo esemplificativo (si sottolinea che l'elenco completo è contenuto nel registro dei conflitti di interesse), le seguenti:

- negoziazione di prodotti finanziari emessi dalla "Banca" stessa (es. obbligazioni – azioni BPC)
- distribuzione di polizze assicurative finanziarie e il collocamento di fondi comuni di investimento nonché tutte le operazioni in strumenti finanziari per le quali

la “Banca” percepisca, da un soggetto terzo, commissioni in relazione alla prestazione del proprio servizio (c.d. retrocessione).

- operazioni in strumenti finanziari connesse alla prestazione congiunta di più servizi di investimento da parte della “Banca”

La “Banca” adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

La “Banca” gestisce i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la “Banca” informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano; le suddette informazioni sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente.

La banca provvede a regolare in modo puntuale i conflitti di interessi in materia di servizi e prodotti finanziari attraverso la policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse cui si rimanda per la relativa disciplina.

### 3.3 SITUAZIONI DI CONFLITTI DI INTERESSE NELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

---

La gestione del conflitto di interessi che può nascere nell'attività di distribuzione assicurativa è trattata nel Regolamento della distribuzione assicurativa, nella Policy di Product Governance dei prodotti assicurativi, nella Policy di Product

Governance degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi, ai quali si rimanda per la relativa disciplina.

### 3.4 SITUAZIONI DI CONFLITTI DI INTERESSE NEL PROCESSO DEL CREDITO

La presenza di un conflitto di interessi può interferire con la capacità di svolgere attività o assumere decisioni, in modo imparziale, nel migliore interesse della "Banca" e/o del cliente.

Il processo del credito è diviso nelle fasi: richiesta, istruttoria, proposta, delibera, fase di attivazione degli affidamenti, monitoraggio, gestione e revisione. I soggetti che partecipano alle fasi di istruttoria, delibera e perfezionamento ed erogazione, potrebbero avere un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata richiesta di affidamento; a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suddetto interesse è presente qualora, nella fase di istruttoria e/o di delibera, l'istruttore/soggetto dotato di poteri delegati in materia di concessione del credito (id est Organo delegato) coincida con il soggetto richiedente l'affidamento o la richiesta di affidamento sia stata presentata da una società di cui l'istruttore/Organo delegato sia socio, da un suo stretto familiare o creditore/debitore; in presenza di una delle suddette fattispecie è previsto, a carico dell'istruttore/Organo delegato, un obbligo di astensione e di comunicazione.

La comunicazione concernente la presenza di una situazione di conflitto di interessi deve contenere:

- il ruolo attualmente ricoperto (ad esempio addetto fidi di filiale);
- la descrizione dell'operazione;
- i motivi per cui si ritiene che l'operazione possa essere in conflitto di interessi;
- qualsiasi altra informazione utile ai fini dell'esame dell'operazione; in particolare, coloro che effettuano la comunicazione ed i destinatari devono astenersi dal divulgare, tramite mezzi di informazione, quali, a titolo esemplificativo, internet, fax, o ogni altro mezzo, notizie, voci, riguardanti la suddetta comunicazione.

In merito alla fase istruttoria, gli addetti fidi di filiale/agenzia devono astenersi dall'eseguire l'istruttoria e comunicare, per iscritto (posta elettronica o fax) e

senza indugio, l'esistenza del suddetto conflitto al soggetto gerarchicamente sovra-ordinato, che provvederà ad assegnare l'istruttoria ad altra risorsa; i Responsabili di filiale/agenzia devono astenersi dal formulare il Parere commerciale o dall'effettuare la proposta/apporre il visto, e comunicare, all'interno della pratica di affidamento, le informazioni relative al conflitto di interessi.

In relazione alla fase di delibera, i Responsabili di filiale/agenzia devono astenersi dall'esercizio dei poteri delegati e comunicare, per iscritto (posta elettronica o fax) e senza indugio, l'esistenza del suddetto conflitto al Responsabile dell'Area crediti della Direzione Generale per l'assunzione della delibera da parte del Direttore Generale. Qualora il conflitto di interessi coinvolga uno dei componenti degli altri Organi delegati (Direzione Generale) o del C.d.A., si applicano le norme riguardanti l'articolo 136.

La fase di perfezionamento ed erogazione viene effettuata dalle Agenzie/Filiali con le condizioni stabilite dalla Direzione Generale.

Per quanto riguarda la fase di revisione, si applica quanto già precedentemente previsto per la fase di istruttoria e/o per la fase di delibera.

Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di astensione e/o di comunicazione, il Direttore Generale, con l'eventuale supporto della funzione Compliance, predisporrà apposita informativa per il C.d.A. tramite il Comitato Consultivo per i Conflitti di Interessi.

### 3.5 ALTRE SITUAZIONI DI CONFLITTO

---

Fatte salve le fattispecie di potenziale conflitto di interessi sopra individuate e, comunque, riconducibili all'art. 2391, comma 1, del Codice Civile, o all'art. 136, commi 1 e 2-bis, del T.U.B., o alle Istruzioni di Vigilanza, e ferme restando tutte le ipotesi in cui si può realizzare, dal punto di vista organizzativo, una commistione di poteri nell'ambito della stessa funzione ("conflitto inter-funzionale"), a presidio della quale occorre dotarsi di ogni misura ragionevolmente idonea ad evitare la concentrazione di poteri potenzialmente confliggenti tra loro, si riportano di seguito ulteriori situazioni in cui potrebbero verificarsi conflitti di interesse, senza per questo voler attribuire ad esse carattere esaustivo.

- **Gestione delle risorse umane:** in sede di assunzione e di valutazione - nel corso dello svolgimento del rapporto - del personale dipendente, potrebbe generarsi un conflitto ogniqualvolta il preposto alla valutazione sia legato ad una risorsa da un rapporto tale da influenzare la determinazione da assumere; nella suddetta ipotesi, nel rispetto dei principi di correttezza professionale ed imparzialità, a cui tutto il personale è chiamato ad attenersi, il "valutatore" dovrà astenersi dalla suddetta valutazione, segnalando il caso al soggetto sovra-ordinato gerarchicamente.

- **Liberalità, spese di rappresentanza, omaggistica e sponsorizzazioni:** nel processo di gestione delle liberalità, delle spese di rappresentanza, dell'omaggistica e delle sponsorizzazioni, il conflitto potrebbe sorgere qualora tra il titolare del potere decisionale ed il potenziale beneficiario vi siano dei rapporti tali da influenzare la determinazione da assumere; nei suddetti casi dovrà essere adottata la procedura deliberativa rafforzata.

- **Gestione delle autorizzazioni all'acquisto:** nel processo di acquisto di forniture di beni e servizi aziendali e relative all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria (es. investimento immobiliare) il detentore del potere delegato potrebbe essere in conflitto ogniqualvolta sia legato al fornitore da un rapporto tale da alterare la scelta da assumere; al ricorrere della fattispecie di cui sopra, il titolare del potere delegato all'acquisto, in conformità ai principi di correttezza e diligenza, nel rispetto delle procedure già esistenti ed al fine di

assicurare il perseguimento del migliore interesse per la "Banca", dovrà astenersi dall'intervenire, relazionando al soggetto sovra-ordinato gerarchicamente.

- **Gestione del contenzioso con la clientela ed esercizio del potere transattivo:**

nell'ambito del suddetto processo il conflitto d'interessi potrebbe ravvisarsi ogniqualvolta sussista un interesse ad affidare il contenzioso ad un professionista piuttosto che ad un altro (seppure entrambi inseriti nell'Albo fornitori della "Banca") ovvero a definire bonariamente una controversia in essere con una "controparte" con la quale sussista un rapporto di carattere personale; nei suddetti casi, dovrà essere adottata la procedura deliberativa rafforzata descritta;

- **Disponibilità e utilizzo di informazioni privilegiate:** il conflitto di interessi potrebbe verificarsi nel momento in cui un soggetto *in ragione della sua qualità di membro dell'organo di amministrazione, direzione o controllo della Banca nonché nell'esercizio della propria attività lavorativa alle dipendenze della Banca stessa, possa detenere informazioni privilegiate e in base a questi acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti di emissione della Banca utilizzando le informazioni medesime, comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, raccomandi o induca altri, sulla base di esse, al compimento di operazioni su indicate. La fattispecie indicata trova propria regolamentazione operativa in ambito del "Regolamento Finanza" in specifica Policy comportamentale nonché procedura operativa.*

- **Acquisto / Cessione partecipazioni:** nell'ambito dell'assunzione di partecipazioni contenuta nella disciplina delle partecipazioni .... Delle Banche. Il conflitto di interesse potrebbe ravvisarsi ogni qualvolta in cui tra il titolare del potere decisionale ed il probabile beneficiario (venditore / acquirente) vi siano dei rapporti tali da influenzare la determinazione da assumere. Nei suddetti casi dovrà essere adottata la delibera rafforzata.

## 4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

---

La presente sezione si pone l'obiettivo di fissare le linee guida cui dovrà ispirarsi la normativa interna aziendale in materia di operazioni con parti correlate, ivi inclusi gli esponenti bancari.

In considerazione delle disposizioni della normativa di vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse, nel seguito del documento si farà spesso riferimento ai "Soggetti collegati", intendendo per questi l'insieme costituito da una parte correlata e dai relativi soggetti connessi.

Le disposizioni relative ad operazioni con parti correlate sono contenute negli atti normativi di diversi "regulators". La disciplina risulta molto articolata e non sempre uniforme nelle sue definizioni e disposizioni.

Di seguito si espone una sintesi della normativa rilevante e la definizione di quanto applicabile alla realtà della nostra Banca.

### 4.1 ARTICOLO 2391 CODICE CIVILE - INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

Sul tema interviene innanzitutto il codice civile che impone all'Amministratore di *"...dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata"*.

Per soddisfare tale precetto (**obbligo di informativa** o disclosure) è sufficiente la trascrizione a verbale di tutti gli elementi dell'informativa richiesti dal legislatore:

- **la natura**, il tipo di utilità che può essere ritratta dall'Amministratore dall'assunzione della scelta gestoria, cioè specificare quale sia il ritorno che l'Amministratore ha dalla conclusione dell'operazione;
- **i termini**, se la soddisfazione dell'interesse sia o meno compatibile con la realizzazione dell'interesse della Banca, cioè il grado di contrapposizione fra l'interesse dell'Amministratore e quello della Banca che in talune circostanze

potrebbe anche essere nullo; ad esempio nel caso di erogazione di un finanziamento a condizioni standard;

- **l'origine**, quale sia il fatto generatore dell'interesse in questione, come, ad esempio, un rapporto di parentela tra l'Amministratore ed il soggetto richiedente il fido;
- **la portata**, in che misura l'interesse sia suscettibile di essere realizzato o per converso pregiudicato dall'operazione su cui il Consiglio è chiamato a deliberare; in altri termini il collegamento sussistente fra la realizzazione dell'interesse dell'Amministratore e la deliberazione che la Banca deve assumere.

L'informativa non può quindi esaurirsi in una generica dichiarazione di interesse nell'operazione bensì deve scendere ad illustrare compiutamente le ragioni dell'interesse stesso, in conto proprio o di terzi, chiarendo ogni elemento utile a comprendere l'esatto coinvolgimento dell'Amministratore.

In ogni caso in cui un Amministratore dia informazioni di un proprio interesse, la deliberazione del Consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione (obbligo di motivazione).

La disciplina prevista dall'art. 2391 del codice civile si applica a tutti quei casi in cui l'Amministratore, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, un interesse, non necessariamente di contenuto patrimoniale e senza che lo stesso sia in conflitto con quello della stessa; la riforma del diritto societario ha attribuito rilievo ad ogni interesse dell'Amministratore il quale viene considerato non solo quando sia in conflitto con l'interesse sociale, ma anche quando sia neutro o conforme all'interesse sociale. Una delle principali novità sta proprio nel sottrarre la valutazione della rilevanza dell'interesse dell'Amministratore che ne è portatore al quale viene semplicemente imposto di comunicarlo agli organi sociali, che da tale informazione trarranno le proprie considerazioni in merito ad una particolare operazione della società.

Rientrano nei casi dell'applicazione dell'art 2391 anche i seguenti casi:

- operazioni facenti capo a soggetti a favore dei quali l'esponente abbia svolto attività professionale per almeno un anno alla data della deliberazione, ovvero

nei confronti dei quali abbia assunto incarichi professionali che incidano per il 25% del proprio fatturato annuo;

- operazioni di finanziamento in cui risulti che l'esponente è un debitore o un creditore del terzo quando, per l'entità del credito o del debito dell'esponente nei confronti del terzo o per la complessiva situazione finanziaria di quest'ultimo, il finanziamento diviene un presupposto necessario (anche se non l'unico) o comunque di chiara utilità per il pagamento del debito.

Peraltro, in ottemperanza alle linee guida interpretative dell'art. 2391 C.C., si fa presente che rilevano come casi di potenziale conflitto di interessi anche quelle situazioni in cui l'Amministratore, il Sindaco o il Direttore, (tutti di seguito denominati "esponente") sia creditore o debitore del soggetto che richiede un affidamento, a prescindere che tale posizione di credito o debito emerga da rapporti professionali con il soggetto.

In tutte le situazioni della specie, l'Esponente deve senza indugio comunicare al Consiglio di Amministrazione/Direttore la propria posizione, chiarendo esplicitamente l'ammontare oggetto della posizione, la natura della stessa e se questa scaturisca da rapporti di durata o costituisca un evento "una tantum". Ad esempio, deve essere comunicato al Consiglio/Direttore se l'Esponente è fornitore del richiedente l'affidamento e se lo stesso richiedente sia in debito con l'Esponente.

Parimenti, deve costituire oggetto di comunicazione al Consiglio di Amministrazione/Direttore ogni elemento di conoscenza sul richiedente l'affidamento che possa rivelarsi significativo per la valutazione del merito creditizio: ciò assume particolare rilevanza per gli Esponenti che – in ragione della propria attività professionale – siano a conoscenza di fatti che possano mettere in dubbio la solvibilità del proprio cliente.

Nel rispetto del segreto professionale e delle norme sulla privacy, gli Esponenti possono omettere informazioni che reputano sensibili, purché la comunicazione non sia tanto lacunosa da non consentire al Consiglio/Direttore di assumere una decisione informata circa il finanziamento.

In concreto, se un Esponente svolge la professione forense o quella di consulente-commercialista ed è a conoscenza di elementi significativi circa il richiedente che possano influire sulla sua valutazione del merito creditizio (ad es. avvio di procedure

concorsuali, elevata incidenza di contenzioso per mancati pagamenti o elementi non veritieri di bilancio o situazioni contabili, etc) dovrà farlo presente al Consiglio di Amministrazione/Direttore, eventualmente omettendo informazioni relative ad importi o ai creditori, comunque consentendo agli Organi di assumere una decisione informata su tutte le variabili di rischio.

In particolare gli esponenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che svolgono la professione di Commercialista devono segnalare alla Banca all'inizio di ogni anno l'elenco dei clienti in comune con la Banca. Sarà a cura dell'ufficio fidi la raccolta di tali elenchi, della comunicazione alle varie agenzie allo scopo di poter applicare le procedure rafforzate.

Va da sé che tali comportamenti presuppongono un elevato grado di sensibilità da parte dell'Esponente, il quale dovrà sempre tener conto della primaria esigenza di salvaguardare la sana e prudente gestione della Banca che concorre ad amministrare, anche tenuto conto della circostanza per cui comportamenti colpevolmente o dolosamente omissivi potranno essergli contestati in termini di azione di responsabilità e risarcimento del danno.

L'omessa comunicazione del conflitto di interessi è un reato penale, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi (art. 2629 bis del codice civile).

#### 4.2 ARTICOLO 2391 BIS CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DALLA CONSOB - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

L'art. 2391 bis del codice civile si applica alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nella cui definizione (art. 2325-bis codice civile) rientrano le società con azioni diffuse fra il pubblico, come la Banca; seguendo le disposizioni dell'articolo gli organi di amministrazione della Banca devono adottare regole che assicurino trasparenza (nei confronti del mercato) e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, rendendole, tra l'altro note nella relazione sulla gestione.

Il legislatore ha delegato alla Consob il compito di fissare i principi generali di applicazione della normativa riguardo la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate; l'Autorità di vigilanza ha esercitato tale delega mediante redazione e pubblicazione del "Regolamento operazioni con

parti correlate” emanato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato dalle delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 20 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020 e n. 21624 del 10 dicembre 2020.

Diversamente da quanto riportato nel paragrafo precedente con riferimento agli interessi degli Amministratori, la disciplina delle operazioni con parti correlate non dà rilievo ad un qualsiasi interesse (proprio o per conto di terzi), ma l'interesse deve essere relativo ad operazioni che sottendano una correlazione.

#### 4.3 ARTICOLO 136 T.U.B. - OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

Si applica agli esponenti bancari così come definiti dalle Istruzioni di Vigilanza, cioè coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo con riferimento ad operazioni dirette e indirette. La disposizione si interseca con quanto contenuto negli articoli 2391 e 2391 bis del codice civile, disciplinando fattispecie parzialmente diverse ed in parte sovrapposte.

Le disposizioni ivi contenute pongono un divieto in capo agli esponenti bancari di “contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca”; tale divieto è superabile soltanto mediante “deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo”.

Le Istruzioni di Vigilanza contenute nella Circolare n. 229 della Banca d'Italia, sono ancora più rigorose e prevedono che “è necessario che l'esponente interessato si astenga – allontanandosi dalla seduta – dal partecipare al procedimento di formazione della volontà dell'organo deliberante”.

L'art. 136 individua una fattispecie di reato penale che si concretizza nel mancato rispetto del procedimento previsto dalla norma, che sarà illustrato nei prossimi paragrafi.

#### 4.4 ARTICOLO 38 STATUTO SOCIALE - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

---

Il disposto statutario ricalca essenzialmente il precetto dell'articolo 2391 del codice civile con riferimento all'obbligo di informativa; nulla di specifico aggiunge sull'obbligo di motivazione della conseguente delibera del Consiglio; tuttavia tale obbligo è contenuto, genericamente per tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio, nel secondo comma dell'articolo 37 dello Statuto (verbali del Consiglio) dove si prescrive che "I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse".

#### 4.5 DIFFERENZE E ANALOGIE TRA ART. 2391 C.C. E ART. 136 T.U.B.

---

L'art. 2391 c.c. (e lo Statuto) da un lato e l'art. 136 TUB dall'altro disciplinano fattispecie parzialmente diverse, ed in parte sovrapposte; la connessione tra le due discipline è peraltro sancita dallo stesso art. 136 TUB laddove detta norma fa salvi gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Per quanto concerne l'ambito applicativo si rilevano delle differenze tra le due discipline:

- **sul piano oggettivo** il contenuto dell'art. 2391 è più ampio di quello relativo all'art. 136; infatti la norma codicistica ha riguardo in generale a qualsiasi interesse, anche non economico, dell'Amministratore in una operazione della società; diversamente da quanto stabiliva la vecchia formulazione dell'art. 2391 che prevedeva soltanto l'ipotesi di interesse dell'amministratore in conflitto con quello della società; il contenuto dell'art. 136 riguarda invece tutte quelle operazioni (obbligazioni di qualsiasi natura e atti di compravendita) nelle quali l'esponente aziendale contrae, direttamente o indirettamente, un'obbligazione che espone la banca ad un rischio;
- **sul piano soggettivo** l'ambito applicativo dell'art. 136 è più ampio della norma codicistica; infatti mentre il 136 riguarda tutti coloro che svolgono funzione di amministrazione, direzione o controllo, l'art. 2391 si riferisce esclusivamente ai soli Amministratori.

La nuova formulazione dell'art. 2391 del codice civile non menziona fra gli obblighi dell'Amministratore che ha un interesse nell'operazione quello dell'astensione, obbligo che invece era individuato nella precedente formulazione. Le Istruzioni di Vigilanza invece, che si basano ancora sul vecchio testo dell'articolo 2391, prevedono non solo l'astensione dal procedimento di formazione della volontà del Consiglio, ma anche l'allontanamento momentaneo dalla seduta.

#### 4.6 PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS – IAS 24

---

Le disposizioni di cui al principio contabile internazionale IAS 24 riguardano l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate; in particolare assicurare che il bilancio della Banca contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare la possibilità che la situazione patrimoniale - finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati alterati dall'esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti; la conoscenza di operazioni, saldi e rapporti in essere con parti correlate può incidere sulla valutazione delle attività di un'entità ivi inclusi i rischi e le opportunità a cui l'entità va incontro. Tali disposizioni sono recepite anche nella circolare 262/2005 della Banca d'Italia denominata "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione".

#### 4.7 ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI – ART. 53 T.U.B. E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

---

L'articolo 53 TUB ha ad oggetto la disciplina delle esposizioni capaci di generare un rischio di carattere creditizio nei confronti di controparti in grado di condizionare i processi decisionali della Banca, delegando alla Banca d'Italia il compito di regolamentare la materia.

Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 53 TUB ha disciplinato all'interno delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circolare n. 285 del 17/12/2013) e più precisamente alla Parte III, Capitolo 11, i limiti e le condizioni per l'assunzione delle attività di rischio delle banche e dei gruppi bancari nei confronti delle parti correlate e dei soggetti ad esse connessi; le disposizioni disciplinano altresì le procedure deliberative da adottare per tutte le operazioni con soggetti collegati e

non solo per quelle che implicano la concessione di affidamenti, fornendo specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni.

Quelle di seguito riportate sono le definizioni di parte correlata contenute negli atti normativi che disciplinano l'attività bancaria, da utilizzare per definire il perimetro soggettivo di riferimento applicabile all'attuale livello di attività della Banca Popolare del Cassinate.

---

#### 4.8 DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA

---

---

##### ARTICOLO 2391 BIS DEL CODICE CIVILE E LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DALLA CONSOB

---

L'articolo 2391-bis del codice civile non dà una definizione di parte correlata, né tanto meno di operazioni con parti correlate, ma rinvia a Consob la definizione dei principi generali tra cui la definizione di parte correlata; nel "Regolamento operazioni con parti correlate", adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 10 marzo 2010 e successive modifiche. Si intendono "parti correlate" e "operazioni con parti correlate" quei soggetti e quelle operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo le procedure di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) numero 1606/2002 e nella cui appendice è riportato un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24, nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali, che di seguito si riportano.

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i). ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii). ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii). è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i). l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii). un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii). entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv). un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v). l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi). l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii). una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);

(viii). L'entità o un qualsiasi membro di un gruppo a cui esso appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio (IAS 24, paragrafo 9).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

## **Operazioni con parti correlate**

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]<sup>1</sup>.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali.

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

## **Dirigenti con responsabilità strategiche**

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

## **Stretti familiari**

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente

[IAS 24, paragrafo 9].

## **Principi interpretativi delle definizioni**

---

<sup>1</sup> Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Ai fini delle presenti definizioni si considerano:

- “controllo”: è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività; si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:
  - a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
  - b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
  - c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
  - d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.
- “controllo congiunto”: è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;
- “influenza notevole”: è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o

accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
  - b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
  - c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
  - d) l'interscambio di personale dirigente;
  - e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;
- "dirigenti con responsabilità strategiche": I soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Banca stessa.

Per la Banca, si considerano a tal fine Dirigenti con Responsabilità Strategiche:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) i componenti del Collegio Sindacale;
- c) i componenti la Direzione generale (il Direttore Generale e i Vice Direttori generali);

- “società controllata”: è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità;
- “società collegata”: è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto;
- “joint venture”: è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

---

DEFINIZIONI AI SENSI DELLA CIRCOLARE BANCA D'ITALIA 285/2013  
(33°AGGIORNAMENTO PARTE III CAP 11 DEL 23/06/2020)

---

Ai fini della circolare Banca d'Italia si definiscono:

- “parte correlata”, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:
  1. l'esponente aziendale;
  2. il partecipante;
  3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
  4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- “parte correlata non finanziaria”, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni

detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

- “soggetti connessi”:
  - le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
  - i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
  - gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- “soggetti collegati”, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario;
- “controllo”, ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa<sup>2</sup>;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- "influenza notevole", il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
  - essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
  - partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle

---

<sup>2</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto<sup>3</sup>;

- o l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” (come definite nella presente Sezione), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- “esponenti aziendali”, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
- “partecipante”, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
- “stretti familiari”, i parenti fino al secondo grado<sup>4</sup> e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;

---

<sup>3</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

<sup>4</sup> Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia.

- “intermediari vigilati”, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza;
- “attività di rischio”, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni<sup>5</sup>;
- “garanzia collettiva”, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;
- “fondi propri”, l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR;
- “amministratore indipendente”, l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB<sup>6</sup>;
- “operazione con soggetti collegati”, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;

---

<sup>5</sup> Cfr. la Parte Quattro CRR nonché infra la Sezione II, paragrafo 2.

<sup>6</sup> Sino all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 26 TUB si applica il requisito di indipendenza come definito dallo statuto della banca, cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV. Per le banche quotate resta fermo anche il requisito di indipendenza previsto dall'art. 148 TUF a cui rinviano gli artt. 147-ter, co. 4, e 147-quater, co. 1, TUF.

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;
- "operazione di maggiore rilevanza", l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo".

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

- "operazione di minore rilevanza", l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- "operazione ordinaria", l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le

operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;

- “disposizioni sul governo societario”, le disposizioni di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1;
- “disposizioni Consob”, le disposizioni Consob attuative dell'art. 2391-bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

La materia è regolata dall'articolo 136 del T.U.B. che tratta di obbligazioni degli esponenti bancari e dalle istruzioni di vigilanza (Titolo II, Capitolo 3). La definizione di esponente bancario è contenuta nella più ampia definizione di parte correlata ricavabile dalle norme di cui ai precedenti paragrafi.

L'articolo 136 T.U.B. al primo comma definisce esponenti bancari coloro che svolgono funzioni di:

- (a) amministrazione;
- (b) direzione;
- (c) controllo.

A tale elenco si aggiungono in via interpretativa, secondo quanto indicato dalle Istruzioni di Vigilanza per le Banche (Titolo II, Cap. 3), anche le seguenti fattispecie:

- I membri supplenti del Collegio sindacale;
- Il Vice Direttore Generale nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo, nell'ipotesi in cui la carica di Direttore Generale sia vacante;
- Società Semplici e Società in Nome Collettivo nelle quali l'esponente aziendale rivesta la qualifica di socio;
- Società in Accomandita Semplice e Società in Accomandita per Azioni nelle quali l'esponente aziendale rivesta la qualifica di socio accomandatario;
- Società di capitali nelle quali l'esponente aziendale sia unico azionista;
- Società nelle quali l'esponente abbia una posizione di controllo ai sensi dell'articolo 23 TUB;
- Persone fisiche (ad esempio coniuge o altro familiare) i cui rapporti con la Banca, pur se formalmente riferiti ad esse, di fatto verrebbero ad instaurarsi in capo all'esponente bancario.

#### DEFINIZIONE DEL PERIMETRO SOGGETTIVO (AUTOVALUTAZIONE)

Dopo aver esaminato le definizioni che promanano dalla normativa di riferimento è necessario individuare e valutare quelle rilevanti per la Banca, alla data di

riferimento del presente documento, al fine di delineare il perimetro soggettivo di applicazione.

Banca Popolare del Cassinate, a seguito di un processo di autovalutazione, individua nei 10 punti seguenti la propria definizione di parti correlate e soggetti connessi (soggetti collegati) che permette il pieno rispetto della normativa; i primi 7 punti coincidono anche con la definizione di esponente bancario utilizzabile ai fini dell'art. 136 TUB:

- 1) Componenti del Consiglio di amministrazione;
- 2) Membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale;
- 3) Direttore Generale;
- 4) Entità controllate, controllate congiuntamente da uno dei soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3);
- 5) Familiari stretti dei soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3);
- 6) Al di fuori dei casi di controllo di cui al punto 4), società semplici e società in nome collettivo nelle quali uno dei soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3) rivesta la qualifica di socio;
- 7) Al di fuori dei casi di controllo di cui al punto 4), società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni nelle quali uno dei soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3) rivesta la qualifica di socio accomandatario;
- 8) Entità soggette ad influenza notevole di uno dei soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3), ovvero ove tali soggetti detengano, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto (non inferiore al 20%);
- 9) Entità controllate, controllate congiuntamente da uno dei soggetti di cui al punto 5).
- 10) Entità soggette ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui al punto 5) ovvero ove tali soggetti detengano, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto (non inferiore al 20%);

Si evidenzia che le correlazioni di cui ai punti 6, 7, 8 e 10 non rilevano ai fini delle informazioni da rendere nella nota integrativa del bilancio di esercizio ai sensi dello IAS n. 24.

In merito al punto 5) la definizione di familiare stretto si rimette all'apprezzamento del singolo, e alla sua responsabilità. In ogni caso si precisa che la Banca, quale criterio minimo di identificazione di tali soggetti collegati, considera Familiari stretti:

- i parenti fino al secondo grado,
- le persone a carico;
- il coniuge o il convivente more-uxorio;
- i figli e le persone a carico del coniuge o del convivente more-uxorio.

La Banca ha stabilito che le operazioni verso uno stretto familiare, come appena definito, rilevino anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 136 T.U.B., atteso che le Istruzioni di vigilanza (Circolare Banca d'Italia n. 229/1999), in riferimento alle c.d. obbligazioni indirette, citino a titolo di esempio quelle scaturenti da rapporti obbligatori in capo al "coniuge o altro familiare dell'esponente".

Con riferimento agli obblighi connessi all'articolo 2391 del codice civile e all'articolo 38 dello Statuto, attesa la portata delle richiamate norme, si ritiene non possibile mappare ex-ante tutti gli interessi di cui l'Amministratore potrà, anche astrattamente, essere portatore; sarà pertanto responsabilità dell'Amministratore, dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio sindacale di ogni interesse che per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione. Fermo quanto precede, a titolo prudenziale, si presume che ci sia un interesse qualora venga deliberata una operazione di credito a favore di un soggetto ove l'Amministratore rivesta un incarico di amministrazione direzione o controllo.

## OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DELLE PARTI CORRELATE

Dalle considerazioni sin qui esposte è possibile estrapolare tre macro tipologie di operazioni:

- quelle che ricadono sotto la disciplina generale dell'articolo 2391 del codice civile, che riguardano solo gli Amministratori, ma hanno una portata molto ampia: ogni qual volta Questi siano portatori di un interesse, proprio o di terzi;
- quelle che ricadono nella disciplina dell'articolo 136 T.U.B., che si applica alle obbligazioni di qualsiasi natura, finanziarie e non finanziarie, oltre agli atti di compravendita, nei quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte (l'esponente aziendale) e sussiste, anche solo in astratto, la

possibilità di conflitto con l'interesse della Banca; secondo quanto riportato nelle Istruzioni di Vigilanza la ricaduta sul piano applicativo della norma sarebbe quella di escludere i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio, resi a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti;

- quelle che ricadono sotto la disciplina generale dei soggetti collegati (parti correlate e soggetti a queste connessi).

Di seguito verranno tracciate le linee guida per definire gli ambiti applicativi delle tre macro tipologie.

#### 4.10 ANALISI DI FATTISPECIE EX ARTICOLO 2391 CODICE CIVILE

Tra le situazioni previste dall'art. 2391, che l'Amministratore (e non gli altri esponenti aziendali) è tenuto a segnalare al Consiglio ed al Collegio sindacale, sono senz'altro comprese quelle in cui l'esponente aziendale è portatore di interessi di terzi (es. parenti, affini, clienti, colleghi di studio professionale, debitori o creditori) che egli potrebbe essere portato a tutelare per ragioni economiche, familiari o professionali. Possono rientrare tra le situazioni previste le operazioni tra la Banca e qualche impresa o società di cui l'Amministratore è solo socio di minoranza o con responsabilità limitata alla sola quota versata, non corredata con il rilascio di impegni o garanzie personali alla Banca stessa.

A titolo prudenziale si presume che ci sia un interesse qualora venga deliberata una operazione di credito a favore di un soggetto ove l'Amministratore rivesta un incarico di amministrazione direzione o controllo.

#### 4.11 INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON GLI ESPONENTI BANCARI

Considerando la normativa di riferimento la Banca individua le seguenti possibili operazioni con esponenti bancari, da gestire secondo le linee guida riportate nel capitolo successivo:

- acquisti o vendite di prodotti;
- acquisiti o vendite di immobili e altre attività;

- prestazione o ottenimento di servizi (ivi inclusi gli incarichi professionali);
- leasing;
- trasferimenti per ricerca e sviluppo;
- trasferimenti a titolo di licenza;
- trasferimenti a titolo di finanziamenti (ivi inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);
- clausole di garanzia o pegno;
- estinzione di passività per conto dell'entità, ovvero da parte dell'entità per conto dell'altra parte.

Non tutte le operazioni effettuate con esponenti bancari meritano però una disciplina specifica e diversa rispetto a quella che si sarebbe tenuta nei confronti di una normale controparte. Non rientrano infatti nel perimetro della presente normativa i servizi che non comportano erogazione del credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio, rese agli esponenti bancari a condizioni standardizzate in uso per la clientela o per i dipendenti, quali a titolo esemplificativo:

- sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla Banca;
- sottoscrizione di Certificati di Deposito emessi dalla Banca a condizioni standard;
- operazioni di Pronti Contro Termine;
- apertura di depositi anche in forma di conto corrente;
- compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

Per condizioni standardizzate si intendono le condizioni rientranti nelle deleghe attribuite al Direttore generale con deliberazione del Consiglio di amministrazione o che comunque non debbano essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2391 del Codice civile e dell'articolo 39 dello Statuto sociale.

Coerentemente con tale approccio la prestazione dei servizi che rispettano le condizioni di cui sopra non subiscono variazioni rispetto al normale iter procedurale.

#### 4.12 INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA GENERALE DEI SOGGETTI COLLEGATI

---

Rientrano nella disciplina delle operazioni con soggetti collegati tutte le operazioni attratte nel perimetro oggettivo dell'articolo 136 del T.U.B., nonché qualunque transazione che comporti attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

In coerenza con le disposizioni regolamentari emanate dalle Autorità di vigilanza, sono escluse dalla presente disciplina:

le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche;

le operazioni definite ordinarie di minore rilevanza e purché la relativa delibera contenga elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione.

Sono operazioni ordinarie quelle, diverse dalle operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB e che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Per condizioni standardizzate si intendono le condizioni rientranti nelle deleghe attribuite al Direttore generale con deliberazione del Consiglio di amministrazione o che comunque non devono essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2391 del Codice civile e dell'articolo 39 dello Statuto sociale.

Sono operazioni di minore rilevanza, quelle operazioni il cui controvalore non sia superiore al 5% dei fondi propri tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato; tale controvalore è costituito, per le componenti in denaro, dall'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale, per gli strumenti finanziari dal fair value alla data dell'operazione e per le operazioni di credito dall'importo massimo erogabile. In caso di più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore di dette operazioni viene cumulato.

## 5 PROCEDURE PRE-DELIBERATIVE E DELIBERATIVE

---

### 5.1 PROCEDURE RIGUARDANTI L'ART. 136

---

In applicazione dell'art 136 del Tub la banca deve applicarle le seguenti procedure:

a) **procedura pre-deliberativa:** a cura delle funzioni interessate (Ufficio Segreteria Generale, Area Crediti, Area Operativa, ecc) dovrà essere fornita al Comitato Conflitti di Interessi, con congruo anticipo, una adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera; allo stesso deve essere, inoltre, riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti di propria scelta; il Comitato individua le lacune / inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato è coinvolto anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

b) **procedura deliberativa:** relativa all'approvazione della prativa in Consiglio di Amministrazione. L'esponente aziendale deve comunicare agli altri partecipanti alla seduta ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della "Banca" precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La delibera del C.d.A. dovrà adeguatamente motivare, ai sensi dell'art. 2391, comma 2, del Codice Civile, le ragioni (opportunità) e la convenienza (economica) per la "Banca" dell'operazione, le ragioni di eventuali scostamenti, interventi di condizioni economiche – contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato (tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera). La delibera dovrà riportare il voto favorevole di tutti gli Amministratori presenti

alla riunione ed il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio sindacale.

Qualora un sindaco non abbia presenziato alla seduta del C.d.A., nella quale sia stata assunta una delibera con le suddette modalità deliberative rafforzate, la sua approvazione dovrà essere formalizzata in un documento scritto che sarà conservato, a cura dell'Ufficio segreteria e dell'Area Crediti, agli atti della Banca; la suddetta approvazione, inoltre, deve risultare nel verbale della riunione del C.d.A. immediatamente successiva; resta esclusa, sino a quanto la suddetta approvazione non sia intervenuta, la possibilità di dare corso alle operazioni deliberate.

## 5.2 PROCEDURE RIGUARDANTI L'ART. 2391 CODICE CIVILE

---

Tutte le operazioni rientranti nell'art. 2391 del Codice civile sono soggette alle seguenti procedure:

- Per le pratiche rientranti nei poteri del Reggente di Agenzia, Capo Area l'organo deliberante è il Direttore Generale (fermo restando gli obblighi di raccolta della dichiarazione da parte dell'esponente interessato);
- Per le pratiche eccedenti i poteri delegati l'organo deliberante è il Consiglio di Amministrazione

### 5.3 CONTROLLI

---

La Banca ha predisposto ed attivato i necessari controlli, sia operativi (primo livello) che sulla gestione dei rischi (secondo livello) affinché siano presidiati almeno i seguenti aspetti:

che sia verificata l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna (Funzione di Compliance);

- che sia costantemente sorvegliato il censimento dei soggetti collegati e che almeno una volta all'anno si proceda ad un riesame generale di tutte le posizioni (Ufficio Segreteria a Area Crediti);
- che siano costantemente rispettati i limiti alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (Funzione di Risk Management e Controlli Andamentali);
- che i dati segnalati ai sensi delle Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia siano costantemente completi ed accurati (Area Contabilità e Bilancio e Funzione di Risk Management e Controlli Andamentali);
- che le proposte delle pratiche di fido riguardanti le parti correlate e soggetti a queste connessi (ivi inclusi gli esponenti aziendali) vengano deliberate in accordo al presente documento e alle disposizioni operative contenute nel "Regolamento operazioni con soggetti collegati";
- che tutte le altre operazioni richiamate nel documento siano autorizzate in accordo con quanto prescritto;
- che le operazioni siano poste in essere con le modalità stabilite in delibera;
- che le condizioni applicate rispecchino nel tempo quanto deliberato;
- che non esistano ulteriori operazioni per le quali, in buona fede, non è stato seguito l'iter previsto.

La descrizione analitica dei controlli di primo livello è contenuta nel Manuale dei controlli di linea.

La Funzione di Internal Audit verifica l'osservanza delle presenti Politiche, segnala tempestivamente eventuali anomalie agli organi aziendali e riferisce periodicamente a quest'ultimi circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi

derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse. La Funzione, qualora lo ritenga necessario, suggerisce revisioni delle presenti Politiche, nonché degli assetti organizzativi e di controllo.

Il Comitato per i Conflitti di Interesse svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Il Collegio sindacale con il supporto delle funzioni di controllo interno della Banca, vigila sul corretto disegno e sull'applicazione del presente documento di policy.

---

#### 5.4 OBBLIGHI SEGNALETICI

---

La Banca è tenuta a segnalare, secondo gli schemi previsti:

- i) attività di rischio,
- ii) operazioni con i soggetti collegati,
- iii) operazioni di maggiore rilevanza verso soggetti collegati.

Le segnalazioni di cui ai punti i) e iii) hanno una periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), mentre quella di cui al punto ii) è annuale (31 dicembre). Tali segnalazioni vengono inviate alla Banca d'Italia, mentre alla CONSOB solo quelle di cui al punto iii).

Ai fini che precedono, l'outsourcer CESVE S.p.A. Consortile, sulla base di specifico Contratto di Servizio Accentrato e Consulenza Segnalazioni di Vigilanza produce, con le periodicità prescritte, mediante il software HP Minerva, i dati da segnalare, inviandoli alla Banca.

Prima dell'inoltro della segnalazione i dati prodotti sono sottoposti a specifici controlli dell'Area Contabilità e Bilancio e della Funzione di Risk Management e Controlli Andamentali.

Una volta appurata la correttezza dei dati da segnalare, viene data conferma a CESVE S.p.A. Consortile, la quale, in virtù di espressa previsione contrattuale, procede all'inoltro della base informativa.

---

## 5.5 SANZIONI

---

La mancata osservanza delle misure e delle procedure di cui alla presente Policy comporta l'applicazione di sanzioni penali, civili ed amministrative previste dalla normativa di settore.

L'inosservanza della Policy da parte di dipendenti della "Banca", può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento disciplinare adottato dalla Banca Popolare del Cassinate.

---

## 5.6 OBBLIGHI INFORMATIVI E REGOLE DI TRASPARENZA

---

Il presente documento, comprensivo di tutti gli allegati, unitamente al Codice Etico e al Codice di Comportamento, viene consegnato o messo a disposizione di ogni nuovo, Amministratore, Sindaco, Dirigente e Dipendente della Banca.

Il "Regolamento operazioni con soggetti collegati" adottato ai sensi della presente policy deve essere pubblicato senza indugio sul sito internet della Banca e, ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile, deve essere pubblicizzato annualmente mediante riferimento nella Relazione sulla gestione.

Le informazioni sulle operazioni con parti correlate, opportunamente organizzate secondo le indicazioni della circolare 262 di Banca d'Italia (Bilancio bancario), dovranno essere evidenziate nella parte H del bilancio ("Operazioni con parti correlate") nella quale viene data evidenza, in coerenza con lo IAS 24, del valore delle citate transazioni, oltre che dei compensi agli amministratori e ai dirigenti con responsabilità strategica.

Inoltre sono previsti appositi report che consentano opportune evidenze sugli aspetti regolamentati dal presente documento.

Infine l'Ufficio Segreteria garantisce il rispetto degli obblighi informativi dettati dalla regolamentazione emanata da Consob.

## 5.7 DISPOSIZIONI FINALI

---

I contenuti del presente documento di policy devono essere tenuti presenti per l'eventuale aggiornamento della documentazione a supporto dell'attività di governo, Policy, Regolamenti, Ordini di Servizio.